

Contratto n. _____

Vista la domanda di aiuto n _____ presentata in data _____

dalla impresa/società ammassatrice _____
CUAA _____

Istruita la predetta domanda e verificata la regolarità della relativa documentazione

SI COMUNICA (ex art.45 par.2) reg.UE 2016/1240) l'accettazione della suddetta domanda e di conseguenza si riassumono i quantitativi massimi del contratto di ammasso tra:

ammassatore: _____

e OPR Lombardia, che verrà perfezionato al termine delle operazioni di ammasso,

relativi all'ammasso privato di carni bovine (ex allegato Reg UE n.2020/596) o all'ammasso di carni ovi-caprine (ex allegato Reg.UE n. 2020/595) di seguito specificate:

	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Classe di conformazione dei prodotti	Quantità tonnellate	Contributo Euro
	ex 0201 20 50	Quarto posteriore: la parte posteriore di una mezzena, comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia	S: E: U: R: O:	- - - - -	
	ex 0204 10 00	Carcasse e mezzene di agnello di età inferiore a dodici mesi, fresche o refrigerate			
	ex 0204 50 11	Carcasse e mezzene di capra di età inferiore a dodici mesi, fresche o refrigerate			

L'ammasso del prodotto avrà la durata di giorni _____ e verrà effettuato presso gli stabilimenti della impresa/società: _____

Indirizzo _____

Le operazioni di confezionamento e congelamento del prodotto si terranno presso gli stabilimenti della impresa/società: _____

Indirizzo _____

Nel richiamare l'attenzione sull'osservanza delle condizioni previste dal Reg CE 2020/1240 art 52 si evidenziano i seguenti obblighi da parte dell'operatore:

- a. conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 senza:
 - sostituire i prodotti immagazzinati
 - trasferirli in un altro luogo di ammasso privato
- b. conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;
- c. trasmettere per ogni singola partita i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso, compresa il giorno e l'ora di inizio dell'operazione l'ubicazione dei lotti/partite/ contenitori con i quantitativi corrispondenti, al Servizio AFCP provinciale / provincia di Sondrio entro cinque giorni lavorativi dal conferimento all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo 3;
- d. consentire al Servizio AFCP provinciale / provincia di Sondrio di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali;
- e. fare in modo che i prodotti immagazzinati siano facilmente accessibili e singolarmente identificabili per lotto/partita/ contenitore.

Su richiesta, l'operatore tiene a disposizione dell'organismo pagatore preposto al controllo tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso:

- a. il numero che identifica l'impresa riconosciuta e, se necessario, lo Stato membro di produzione;
- b. l'origine delle carni e la data di macellazione;
- c. la data di conferimento all'ammasso;
- d. il peso e, per le carni, il numero di tagli imballati;
- e. l'indirizzo del luogo di ammasso privato e le modalità per identificare rapidamente il prodotto nel suddetto luogo;
- f. l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale e il giorno dell'effettivo ritiro dall'ammasso contrattuale.

L'operatore o, se del caso, il responsabile del magazzino tiene un registro nel magazzino stesso da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

- a. l'identificazione dei prodotti conferiti all'ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;

- b. le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso;
- c. il quantitativo dei prodotti sotto ammasso per lotto/partita/contenitore;
- d. l'ubicazione dei prodotti per lotto/partita/contenitore.

Inoltre si specifica che:

1. le operazioni di ammasso del prodotto devono essere calendarizzate e comunicate agli uffici istruttori del Servizio AFCP /Provincia di Sondrio almeno cinque giorni prima del loro inizio e dovranno concludersi entro 28 giorni dalla data della comunicazione del presente contratto/accettazione
2. la quantità giornaliera conferita non deve essere inferiore a 5 tonnellate al fine di agevolare il dovuto controllo da parte dei preposti uffici istruttori i quali devono presenziare, per ogni conferimento, sia alla presentazione del prodotto a peso fresco o refrigerato, che alla successiva presa in carico del prodotto congelato;
3. effettuare tutte le operazioni di conferimento all'ammasso dei prodotti esclusivamente nei giorni feriali dalle h. 8,00 alle h. 17,00, salvo eccezioni per motivate esigenze da concordare con i preposti uffici AFCP provinciale / provincia di Sondrio;
4. nel caso le operazioni di disossamento, confezionamento e congelamento del prodotto avvengano in un magazzino diverso dal magazzino dell'ammasso, l'ammassatore è tenuto a darne comunicazione al Servizio AFCP /Provincia di Sondrio competenti alle opportune verifiche e deve accertarsi che i contenitori siano contrassegnati come da disposizioni dei funzionari controllori;
5. tutte le partite del presente contratto debbono essere immagazzinate presso un unico stabilimento;
6. il periodo di ammasso inizierà il giorno successivo a quello di completamento delle operazioni di immissione nel magazzino dell'intero quantitativo contrattuale del prodotto;
7. tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preventivamente vistati dall'ufficio AFCP provinciale / provincia di Sondrio competente;
8. consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari del Servizio AFCP /Provincia di Sondrio, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato;
9. mettere a disposizione dei funzionari controllori le attrezzature e gli indumenti idonei per consentire il controllo in sicurezza;
10. il diritto alla corresponsione dell'aiuto è acquisito soltanto se l'ammassatore ha ottemperato a tutti gli obblighi.

Per quanto non contemplato nel presente contratto, si rimanda alle relative norme comunitarie e, in particolare alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 2016/1240 e al Reg. (UE) n. 2016/1238, nonché alle vigenti norme nazionali di carattere generale.